

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Verona - Sezione Civile del Lavoro  
nella persona del Giudice dott. Antonio Gesumunno  
ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nella causa civile previdenziale promossa con ricorso depositato in data  
14/07/2006

DA

, comparso in causa a mezzo dell'avv. Maria Luisa Miazzi e dell'avv.  
Maria Enrica De Salvo, per mandato a margine del ricorso ed elettivamente  
domiciliato presso lo studio dell'avv. Marco Antolini in Verona, Via Prato Santo n.  
38

CONTRO

INPGI – Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni  
Amendola”, in persona del presidente e legale rappresentante Gabriele Cescutti,  
comparso in causa a mezzo dell'avv. Cecilia Bianchini per mandato in calce alla  
copia notificata del ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso lo studio  
dell'avv. Mirca Marzetti in San Martino Buon Albergo (Verona), Via Ponte n. 8.

OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale.

UDIENZA DI DISCUSSIONE: 21/03/2007.

CONCLUSIONI DELL'OPPONENTE:

In via preliminare sospendere l'esecuzione del ruolo sussistendo gravi motivi.  
Nel merito, annullare la cartella di pagamento numero 122 2006 0016124434 di  
Uniriscossioni s.p.a. Concessionario del servizio nazionale di riscossione per la  
Provincia di Verona, accertando e dichiarando che non sono dovuti dal signor  
, per le ragioni di cui al ricorso, i contributi ivi indicati.

Spese rifuse da liquidarsi in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di

Nel merito, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo giudice adito ritenga di dover esaminare il merito della questione, voglia l'Ill.mo Tribunale adito respingere il ricorso avverso cui si resiste in quanto assolutamente infondato in fatto e diritto, per tutte le ragioni svolte nel presente atto e comunque destituito di prova.  
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

## **Svolgimento del processo**

Con ricorso depositato il 14.7.2006 proponeva opposizione alla cartella esattoriale notificata da Uniriscossioni s.p.a. con la quale veniva intimato il pagamento della somma di € 7.718,54 a titolo di contributi soggettivi e integrativo dovuti nella gestione separata ed iscritti a ruolo dall'Inpgi.

Il ricorrente eccepiva la prescrizione dei contributi che si riferivano agli anni 1998, 1999, 2000 e 2001. Nel merito il ricorrente osservava che i contributi richiesti sono quelli dovuti dai giornalisti esercenti attività di collaborazione autonoma, mentre invece egli aveva intrattenuto con la società Athesis un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, nonostante la differente qualificazione formale. Chiedeva pertanto l'annullamento della cartella opposta previa sospensione della esecuzione del ruolo.

Si costituiva in giudizio l'Inpgi ed eccepiva in via pregiudiziale l'incompetenza territoriale del Tribunale di Verona essendo competente il giudice in cui ha sede l'Istituto (tribunale di Roma). Eccepiva inoltre di avere tempestivamente interrotto la prescrizione con atti di diffida e costituzione in mora. Nel merito osservava che l'iscrizione alla gestione separata era stata fatta sulla base di dichiarazione sottoscritta dal ricorrente e che la modifica dello status previdenziale del ricorrente era condizionata ad un accertamento con efficacia di giudicato dell'esistenza di un rapporto di lavoro giornalistico di tipo subordinato.

Il giudice riteneva la causa matura per la decisione e all'esito della discussione orale decideva la causa mediante pubblica lettura del dispositivo.

## **Motivi della decisione**

Deve essere disattesa la eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte convenuta.

nel senso che la loro situazione è diversa da quella dei datori di lavoro, menzionati nel comma secondo dell'art. 444 c.p.c. e pertanto "La controversia inerente agli obblighi contributivi facenti capo ad un libero professionista rientra nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l'attore, ai sensi dell'art. 444, comma primo, cod. proc. civ. (come modificato dall'art. 86 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51), atteso che il disposto del terzo comma della stessa norma, come modificato dall'art. 86 cit., il quale, per le controversie relative agli obblighi contributivi "dei datori di lavoro", prevede la competenza territoriale del tribunale della sede dell'ufficio dell'ente creditore, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica all'infuori dei casi espressamente contemplati, introducendo un'eccezione al principio generale di cui al primo comma" (Cass. 11646/2004 13594/06, 21137/04).

L'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte opponente è infondata. L'Inpgi ha allegato le raccomandate AR con le quali l'Istituto ha tempestivamente interrotto la prescrizione quinquennale (docc. 3,4,5).

Nel merito l'opposizione è infondata.

L'Inpgi ha legittimamente iscritto a ruolo i crediti contributivi sulla base della domanda di iscrizione alla gestione separata sottoscritta dal sig. il 31.7.1997 nella quale dichiarò di svolgere esclusivamente "attività giornalistica sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa" (doc. 10 INPGI).

Pertanto non appare ammissibile in questa sede la richiesta di accertamento, in assenza di contraddittorio con il presunto datore di lavoro, di un rapporto lavorativo avente natura subordinata, al fine di dimostrare l'assenza dell'obbligo contributivo in capo all'opponente

Il Tribunale di Verona in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata,

- 1) rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il ruolo opposto
- 2) condanna la parte opponente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.500 per diritti ed onorari oltre IVA CPA e rimb. forf.

Verona, 21.3.2007

Il Giudice

dott. Antonio Gesumunno

Depositata in minuta il 16 APR 2007

Pubblicata il 17 MAG 2007